



Comune di Condove

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

ORDINANZA

N. 5 DEL 21/06/2019

OGGETTO:

CHIUSURA DEL PARCO GIOCHI DI VIA CAVOUR.

Visto il D.Lgs 18/08/2000 n. 267;

Visto lo Statuto Comunale approvato con delibera di Consiglio Comunale n.47 del 31/07/2000;

Visto l'articolo n. 21 del D.Lgs. 285 del 30/04/1992;

Visto il D.P.R. n.495 del 18/12/1992 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada" e s.m.i.;

Vista la determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n.67/196 del 14/06/2019 con la quale sono stati affidati i lavori di realizzazione di marciapiede all'interno del parco giochi di Via Cavour, alle condizioni riportate nel Disciplinare dei lavori e dell'offerta alla Società Edilfutura di Fazari Antonio, con sede legale in Via Assietta 22, 10050 Sant'Antonino di Susa (TO);

Riscontrata la volontà dell'Amministrazione Comunale di abbattere due pioppi di notevoli dimensioni, posti in prossimità del confine con proprietà private su cui sono presenti degli edifici, le cui radici e chiome creano notevoli problemi ai cittadini confinanti oltre al rischio di eventuale crolli che creerebbero notevoli danni ai fabbricati.

Vista la convenzione stipulata tra l'Amministrazione Comunale e la Cooperativa sociale Amico S.C.S. rep. n. 2844 stipulata in data 16/03/2017;

Rilevata la necessità di procedere alla chiusura del Parco Giochi di via Cavour, per l'esecuzione dei lavori in sicurezza a norma del D.Lgs 81/08.

ORDINA

Dal giorno martedì 25/06/2019 e seguenti, dalle ore 0.00 alle 24.00,

fino a fine lavori

la chiusura del Parco Giochi di via Cavour

Detta chiusura ha lo scopo di consentire, alla Cooperativa sociale Amico S.C.S. con sede in Via Casato Vicendone, 17, 10040 Almese (TO), l'esecuzione dei lavori di abbattimento di due pioppi e alla potatura, e alla Società Edilfutura di Fazari Antonio, con sede legale in Via Assietta 22, 10050

Sant'Antonino di Susa (TO) i lavori di realizzazione di un marciapiede, entrambi i lavori all'interno del parco giochi di via Cavour, garantendo la sicurezza del cantiere ai sensi del D.Lgs 81/08 e s.m.i. e la sicurezza di utenti e cittadini. Le imprese esecutrici dei lavori, sono tenute a segnalare con opportuno anticipo la chiusura del parco giochi, a porre in essere tutti gli accorgimenti tali da impedire l'accesso allo stesso, e dovranno altresì dare conoscenza della presente ordinanza alla cittadinanza tramite esposizione ai sensi di legge.

Alla Polizia Municipale è demandata la vigilanza sulle prescrizioni sopra enunciate applicando per i trasgressori le sanzioni previste dalla legge.

Contro la presente ordinanza sono ammissibili ricorso al T.A.R. entro 60 gg. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg. decorrenti dalla notificazione o piena conoscenza del presente provvedimento.

Condove, lì 21/06/2019

Il Responsabile dell'Area Tecnica

Paolo Geom. Nervo

(f.to digitalmente)